

Legge Minniti sui migranti, rimpatri più facili

servizi alle pagine 2-3

I PUNTI
Dai giudici ai centri per rimpatri, ecco tutte le novità previste nel decreto Minniti

Sezioni specializzate, eliminazione di un grado di giudizio, superamento dei vecchi Cie. Ecco qui di seguito i punti chiave del «decreto Minniti» sui migranti, il numero 13 del 17 febbraio che ha ottenuto ieri il via libero definitivo della Camera

COMPETENZE

Nascono 26 sezioni specializzate

Vengono istituite sezioni specializzate «in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea». Sono 26, tante quante le sedi di Corte d'appello, competenti in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia e accertamento dello stato di cittadinanza italiana.

IN TRIBUNALE

Introdotta un grado in meno di giudizio

Il decreto introduce misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure davanti alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e, soprattutto, per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta. Di fatto, viene disegnato un nuovo modello processuale che riduce da sei a quattro mesi il termine entro il quale è definito il procedimento «con decreto che rigetta il ricorso» o «riconosce lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria». Salta quindi l'appello, il decreto è ricorribile esclusivamente in Cassazione, entro 30 giorni. Una semplificazione non da poco, che farà risparmiare tempi e denaro.



ITER

Potenziate le commissioni territoriali

Per mettere la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali in condizioni di far fronte al boom di domande, il ministero dell'Interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato, «per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico». Inoltre, lo straniero che arriva illegalmente in Italia viene condotto «per le esigenze di soccorso e di prima assistenza» presso appositi «punti di crisi»: qui avvengono le operazioni di rilevamento foto dattiloscopico e segnaletico. Il «rifiuto reiterato» di sottoporsi al rilevamento configura «rischio di fuga» ai fini del trattenimento nei centri.

SEMPLIFICAZIONE

Tempi più rapidi di notifica degli atti

Riformulate le disposizioni in materia di notificazioni degli atti delle Commissioni territoriali: nei confronti degli «irreperibili» le notifiche si perfezioneranno solo previo deposito, per 20 giorni, presso le questure. Più in generale, le disposizioni in tema, ritenute eccessivamente complesse, sono state semplificate. Previsto anche che il richiedente possa fare richiesta di non avvalersi della videoregistrazione del colloquio. I prefetti promuovono «ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali». Possibile la predisposizione di progetti ad hoc, progetti «da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione».

I CENTRI

Addio ai Cie ora i Cpr sono più piccoli

Scompaiono i Cie. La denominazione «Centro di identificazione ed espulsione» è sostituita da quella di «Centro di permanenza per il rimpatrio». La rete delle nuove strutture dovrà essere ampliata, in modo da assicurarne la distribuzione «sull'intero territorio nazionale». I nuovi Cpr dovranno essere allestiti nei siti e nelle aree esterne ai centri urbani «che risultino più facilmente raggiungibili», inoltre dovranno essere di capienza limitata (intorno ai cento, centocinquanta posti al massimo) e dovranno garantire «condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona». Al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale vengono riconosciuti «tutti i poteri di verifica e di accesso».